

OTTOBRE 2012

**Novità in materia di comunicazioni antitrust
e di finanziamento dell'Autorità garante**

A cura del Dipartimento Corporate
italiano:

Guido Testa

gtesta@orrick.com

Emanuela Longo

elongo@orrick.com

Il decreto legge “Crescitalia” n. 1/2012, come modificato dalla legge di conversione n. 27/2012, ha operato una radicale riforma del sistema di finanziamento dell’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In base alla nuova normativa, l’onere per il funzionamento dell’Autorità sarà sostenuto interamente dalle società di capitali che abbiano ricavi superiori a cinquanta milioni di euro, mediante un contributo annuale obbligatorio pari allo 0,08 per mille del fatturato risultante dall’ultimo bilancio approvato, nei limiti di una soglia massima di 400.000 euro per ogni impresa interessata.

Per la determinazione dei ricavi totali, occorre prendere in considerazione l’ammontare complessivo della voce ricavi A1 del conto economico (ricavi delle vendite e delle prestazioni), ovvero la voce corrispondente per i bilanci di esercizio redatti secondo i principi contabili internazionali. Si tratta, quindi, sia dei ricavi realizzati in Italia che di quelli realizzati all’estero.

In sede di prima applicazione, per l’anno 2013 il contributo dovrà essere versato direttamente all’Autorità entro il 30 ottobre 2012. Successivamente, a decorrere dal 2014, il contributo dovrà essere versato entro il 31 luglio di ogni anno.

L’Autorità ha specificato che, in caso di società legate da rapporto di controllo o collegamento, oppure sottoposte ad attività di direzione e coordinamento, ciascuna società soggetta all’obbligo di contribuzione è tenuta a versare un autonomo contributo sulla base dei ricavi iscritti nel proprio bilancio. Il bilancio a cui fare riferimento è quindi quello di ogni singola società e non, invece, il bilancio consolidato. Il versamento può essere disposto anche dalla società madre, purché sia effettuato distintamente per ciascuna delle società soggette al contributo. L’Autorità ha tuttavia chiarito che il limite massimo di contribuzione di euro 400.000 si applica non a livello di singola società bensì a livello di gruppo. Conseguentemente, nessun gruppo societario può essere esposto a contribuzione per un importo superiore a euro 400.000.

Come conseguenza della riforma, dal 1 gennaio 2013 tutte le precedenti fonti di finanziamento dell’Autorità verranno eliminate, tra cui, in particolare, le *filing fees*, ossia i contributi che fino ad oggi devono essere obbligatoriamente eseguite da chiunque notifici una concentrazione all’Autorità garante della concorrenza e del mercato.

In aggiunta a quanto sopra, il decreto legge “Crescitalia” ha altresì modificato in maniera significativa la disciplina del controllo delle concentrazioni contenuta nella legge n. 287/1990.

Infatti, a partire dal 1 gennaio 2013, sono soggette all'obbligo di notifica preventiva all'Autorità solo le operazioni di concentrazione in cui:

- i. l'insieme delle imprese interessate realizzi un fatturato a livello nazionale superiore ad una data soglia (attualmente pari a 474 milioni di euro) e, inoltre,
- ii. il fatturato realizzato a livello nazionale dall'impresa di cui si prevede l'acquisizione superi una seconda soglia (attualmente pari a 47 milioni di euro).

I due requisiti sub. (i) e (ii), che prima erano alternativi, sono ora diventati cumulativi, con la conseguenza che vi sarà una sostanziale riduzione del novero delle operazioni soggette a notifica preventiva all'Autorità. In questo modo, poi, si elimina una rilevante criticità della precedente disciplina, data dal fatto che, una volta raggiunto un fatturato nazionale superiore alla soglia sub. (i), un'impresa era di fatto tenuta a notificare qualsiasi acquisizione, anche qualora il fatturato dell'acquisita fosse estremamente modesto. Ciò comportava che venissero notificate anche operazioni di rilievo assolutamente trascurabile, con conseguente ingiustificato dispendio di risorse sia a carico dell'Autorità, sia a carico delle imprese tenute all'effettuazione della notifica.

Il presente documento è una nota di studio. Quanto nello stesso riportato non potrà pertanto essere utilizzato o interpretato quale parere legale né utilizzato a base di operazioni straordinarie né preso a riferimento da un qualsiasi soggetto o dai suoi consulenti legali per qualsiasi scopo che non sia un'analisi generale delle questioni in esso affrontate. La riproduzione del presente documento è consentita purché ne venga citato il titolo e la data accanto all'indicazione: Orrick, Herrington & Sutcliffe, Newsletter.